

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 16 del 29 Giugno 2024

SOMMARIO

1. CAMERE DI COMMERCIO - DIRITTO ANNUALE 2024 - Per i soggetti ISA e forfettari posticipato il termine di pagamento dal 30 giugno al 31 luglio 2024	2
2. ESPERTI DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Aggiornamento del profilo professionale	3
3. D.L. N. 84/2024 - Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico	3
4. D.M. N. 85/2024 - Fissati i criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acqua	3
5. L. N. 86/2024 - Pubblicata la legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata	4
6. D.M. N. 88/2024 - Regolamento recante criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica - Istituzione dell'elenco nazionale - Fissate le regole per la formazione e la tenuta	5
7. MINISTERO DEL LAVORO - Pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024	6
8. ANTIRICICLAGGIO - Il Consiglio UE adotta le norme dell'AML package	7
9. GARANTE PRIVACY - Web scraping ed intelligenza artificiale generativa - Nota informativa e possibili azioni di contrasto	8
10. UNDER 36 - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su proroga e presupposti per il 2024	9
11. RIFORMA DELLO SPORT - Introdotta la figura del responsabile delle politiche di Safeguarding per ASD e SSD - Nomina entro il 1° luglio 2024	10
12. SPORT E PERIFERIE 2024 - Al via dal 15 settembre il bando da 102 milioni di euro	11
13. RESTO AL SUD 2.0 - Incentivi per chi vuole avviare un'attività imprenditoriale nel Mezzogiorno - Novità dal "Decreto Coesione"	12
14. PARCHEGGI PER DISABILI - Avviata la Banca dati unica per la mobilità delle persone con disabilità sul territorio nazionale	12
15. FONDO PER LA EPUBBLICA DIGITALE - Al via il bando "Digitale sociale 2024" per la digitalizzazione degli ETS - Domande entro il prossimo 19 luglio	13
16. CORTE COSTITUZIONALE - Le proroghe delle concessioni balneari nella Regione siciliana sono illegittime in contrasto con la Carta e la direttiva Bolkestein	14
17. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Nomina del RTD e costituzione dell'UTD in forma associata - Online il Vademecum per le Pubbliche Amministrazioni	15
18. SUPERBONUS ED ENTI ECCLESIASTICI - Le condizioni previste per rientrare tra i beneficiari ..	15
19. COOPERATIVE SOCIALI - Soci volontari e organo amministrativo - Nuovi chiarimenti dal Ministero delle imprese e del made in Italy	16
20. LEGNAME AVULSO - In arrivo finanziamenti per le attività di raccolta - Domande entro il prossimo 18 luglio	19
21. PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - Nuove convenzioni per la formazione presso l'INPS	19
22. IL PORTALE INAIL SI RINNOVA COMPLETAMENTE	20

23. SOCIAL CARD - Pubblicato il decreto recante le disposizioni attuative ed applicative - Al via dal prossimo mese di settembre	20
24. SUPERBONUS ASSUNZIONI 2024 - Deduzioni fiscali fino al 130% per chi assume a tempo indeterminato - Maxi agevolazione per imprese e professionisti	21
25. VeRA - Operativa dal 24 giugno la nuova piattaforma proattiva per la regolarità contributiva	23
26. FSE 2.0 - Al via procedimenti del Garante Privacy nei confronti di 18 Regioni e 2 Province autonome	23
27. IFEL – Online il Vademecum per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali.....	24
Altre notizie in breve	24
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	27

1. CAMERE DI COMMERCIO - DIRITTO ANNUALE 2024 - Per i soggetti ISA e forfettari posticipato il termine di pagamento dal 30 giugno al 31 luglio 2024

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i forfettari, il termine di pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, per l'anno 2024, **è posticipato dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024**.

E' quanto previsto dal [decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13](#), che ha modificato le date per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi.

Per effetto del disposto di cui all'[articolo 37 del citato D.Lgs. n. 13/2024](#) - in vigore dal 22 febbraio 2024 - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto **anziché il 30 giugno 2024 vanno effettuati il 31 luglio 2024, senza maggiorazione**.

Il differimento si applica anche:

- a coloro che applicano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- ai soggetti che applicano il regime forfettario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

Lo ricorda anche il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una **nota del 13 giugno 2024, Prot. 0033353**, precisando che la proroga stabilita con il citato D.Lgs. n. 13/2024 si applica, pertanto, anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2024 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno giorno festivo), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

LINK:

[Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare la tabella elaborata degli importi del diritto annuale 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

2. ESPERTI DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Aggiornamento del profilo professionale

Dal **18 giugno 2024** tutti gli esperti di Composizione negoziata, iscritti negli appositi elenchi regionali, **possono** aggiornare e valorizzare il proprio profilo professionale (anche sulla base delle esperienze recentemente acquisite) tramite l'apposita **Piattaforma nazionale** delle Camere di Commercio, compilando la **nuova scheda sintetica** sul profilo professionale degli esperti - prevista dal decreto del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023 - valorizzando al meglio le competenze e le esperienze professionali acquisite dagli esperti.

Tale aggiornamento potrà facilitare il ruolo delle Commissioni regionali, chiamate alla nomina degli esperti per i casi di Composizione negoziata, individuando così i profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla Composizione negoziata.

Le modalità di compilazione della scheda sintetica da parte degli esperti, nonché quelle di svolgimento delle verifiche demandate agli Ordini professionali di appartenenza dei singoli esperti, sono descritte nelle Istruzioni operative.

LINK:

[Per accedere alla piattaforma nazionale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle istruzioni operative, cliccare QUI.](#)

3. D.L. N. 84/2024 - Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024, il **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84**, recante "**Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico**".

Il decreto definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.

Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il **Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche**. Il Comitato tecnico svolge compiti di:

- a) **monitoraggio economico, tecnico e strategico** delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche;
- b) **coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili** per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 84/2024, cliccare QUI.](#)

4. D.M. N. 85/2024 - Fissati i criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acqua

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2024, il **decreto 29 maggio 2024, n. 85**, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "**Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine**".

Il regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento del sistema di formazione dell'assistente bagnanti e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento.

Il decreto è rilasciato in attuazione di quanto disposto dal comma 3-quinquies, dell'articolo 10, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. n. 15/2022, dove si prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sarebbe dovuto procedere ad apportare, al regolamento di cui al D.M. n. 206/2016, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative concernenti il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, nell'ottica di garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine, valorizzando, nel contempo, il carattere altamente specialistico dell'attività dei soggetti abilitati al salvamento.

L'istanza per svolgere l'attività di addestramento e formazione per il conseguimento dei seguenti brevetti di salvamento:

- a) «**brevetto di salvamento mare**»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine;
- b) «**brevetto di salvamento acque interne**»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque interne e piscine;
- c) «**brevetto di salvamento piscine**»: abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti nelle piscine,

deve essere **presentata al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera** a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti e i programmi dei corsi in conformità con quanto previsto dall'articolo 10.

L'autorizzazione viene rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera con provvedimento **entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda**, con contestuale approvazione dei programmi del corso di formazione presentati.

L'autorizzazione ha una **validità di dieci anni** dalla data di rilascio ed è rinnovata, ad istanza di parte.

I **corsi di formazione** per il conseguimento dei brevetti sono predisposti dagli enti formatori autorizzati (art. 10).

Per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti presso l'ente formatore è costituita una commissione composta da tre membri (art. 12).

I soggetti che intendono sostenere l'esame per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti fanno domanda di ammissione all'ente formatore che ha attestato la frequenza del relativo corso (art. 13).

I brevetti di cui sopra hanno **validità di cinque anni dal loro rilascio** e possono essere rinnovati tramite la presentazione di un'istanza a un ente formatore (art. 16, comma 1).

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi di formazione già avviati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 85/2024, cliccare QUI.](#)

5. L. N. 86/2024 - Pubblicata la legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, la **Legge 26 giugno 2024, n. 86**, recante "**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**".

La legge mira a decentralizzare il potere decisionale dello Stato dando alle Regioni a statuto ordinario, forme di autonomia su 23 materie, come previsto dall'articolo 116 della Costituzione.

Queste materie sono quelle relative a:

1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
2. commercio con l'estero;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
5. professioni;
6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
7. tutela della salute;
8. alimentazione;
9. ordinamento sportivo;
10. protezione civile;
11. Governo del territorio;
12. porti e aeroporti civili;
13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
14. ordinamento della comunicazione;
15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
16. previdenza complementare e integrativa;
17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
20. Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
21. organizzazione della giustizia di pace;
22. norme generali sull'istruzione;
23. tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La Legge sull'autonomia differenziata stabilisce i principi generali per attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Il testo, all'articolo 3, chiarisce che l'assegnazione di funzioni relative a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardanti materie o ambiti di materie legate ai diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, è subordinata alla determinazione dei **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)** relativi a tali diritti.

I LEP rappresentano i criteri che definiscono **il livello minimo di servizi che deve essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.**

Si tratta degli **standard minimi di servizio indispensabili** per attuare i «diritti sociali e civili» tutelati dalla Costituzione.

In pratica, essi stabiliscono le condizioni base che ogni Regione, nonostante l'autonomia acquisita, deve rispettare per assicurare che i cittadini ricevano un livello di servizio adeguato e omogeneo in tutta Italia, indipendentemente dalle specifiche competenze trasferite.

Con l'**approvazione dell'Autonomia differenziata** il Governo è delegato a determinare, **entro 24 mesi**, i livelli essenziali delle prestazioni mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai LEP può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 86/2024, clicca qui.](#)

6. D.M. N. 88/2024 - Regolamento recante criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica - Istituzione dell'elenco nazionale - Fissate le regole per la formazione e la tenuta

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, il **Decreto 26 giugno 2024, n. 88 del Ministero del turismo**, recante "**Regolamento recante disposizioni applicative per**

l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»».

Al Capo I, negli articoli da 1 a 4, vengono fissati i criteri e le **modalità di svolgimento dell'esame nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica.**

Al Capo II, negli articoli da 5 a 12, vengono fissate le **modalità di istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.**

Al Capo III, negli articoli da 13 a 20, vengono fissate le **condizioni e le modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero.**

Al Capo IV, negli articoli da 21 a 23, viene dettata la disciplina dei **corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica.**

Al Capo V, negli articoli da 24 a 27, viene dettata la disciplina delle **funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative.**

Al Capo VI, negli articoli da 28 a 31, vengono determinati i **contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.**

I soggetti interessati a partecipare all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento delle procedure d'esame stabilito in **euro 10,00.**

Il rilascio del tesserino personale di riconoscimento è subordinato al pagamento, da parte del soggetto interessato, del contributo stabilito in **euro 30,00.**

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera interessati al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero sono tenuti al versamento di un contributo alle spese di espletamento della prova attitudinale in lingua italiana stabilito in **euro 40,00.**

I costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di specializzazione e aggiornamento di cui al capo IV del presente regolamento, nonché i costi derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento dei corsi di formazione complementare, variabili a seconda delle peculiarità del corso, **sono interamente a carico dei partecipanti.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7. MINISTERO DEL LAVORO - Pubblicato il Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [informa](#) che è stato pubblicato il "**Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie 2024**", curato dal Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e dal Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In questo Rapporto annuale vengono riportati dati relativi alle Comunicazioni Obbligatorie, le quali rappresentano una fonte informativa complementare alla Rilevazione sulle forze lavoro (RFL) dell'ISTAT e all'Osservatorio permanente sul precariato dell'INPS. Queste tre fonti dati non sono direttamente confrontabili tra di loro a causa delle diverse popolazioni di riferimento e delle differenti definizioni e classificazioni utilizzate.

Le statistiche illustrate in questo Rapporto annuale si riferiscono al flusso dei contratti di **lavoro dipendente e parasubordinato di tutti i settori economici**, flusso che coinvolge anche i lavoratori stranieri presenti in Italia, seppure solo temporaneamente.

Sono **esclusi i lavoratori autonomi** in quanto non rientrano nell'obbligo di comunicazione telematica introdotto con la Legge Finanziaria 2007.

Il Rapporto si articola nei seguenti capitoli che delineano le evidenze manifestate nel mercato occupazionale nell'arco temporale 2021-2023. In particolare:

- Capitolo 1 descrive i rapporti di lavoro, in particolare la dinamica delle attivazioni e delle cessazioni, soffermandosi su aspetti specifici dei rapporti di lavoro cessati. A conclusione segue un'analisi delle trasformazioni di rapporto di lavoro da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato.
- Capitolo 2 introduce il legame tra rapporto di lavoro e lavoratore, con una separata analisi per rapporti di lavoro attivati e rapporti di lavoro cessati, per genere e classi di età.
- Capitolo 3 descrive i rapporti di lavoro rispetto a vari aspetti caratterizzanti. Gli aspetti ritenuti di interesse maggiore sono la tipologia di contratto, l'area geografica di riferimento, il settore di attività economica e la qualifica professionale.
- Capitolo 4 integra l'analisi dei rapporti di lavoro con la misura di politica attiva del tirocinio extracurricolare.
- Capitolo 5 conclude il Rapporto annuale con i dati dei rapporti di lavoro in somministrazione.

LINK:

[Per accedere alla pubblicazione, cliccare QUI.](#)

8. ANTIRICICLAGGIO - Il Consiglio UE adotta le norme dell'AML package

Publicato in **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024** il c.d. **"AML Package"**, ovvero il **pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio** e del contrasto al finanziamento del terrorismo, composto:

- dal **[Regolamento \(UE\) 2024/1620 del 31 maggio 2024](#)** che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010;
- dal **[Regolamento \(UE\) 2024/1623 del 31 maggio 2024](#)** che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor;
- dal **[Regolamento \(UE\) 2024/1624 del 31 maggio 2024](#)** (Regolamento Antiriciclaggio, c.d. "single rulebook"), relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- dalla **[Direttiva \(UE\) 2024/1640 del 31 maggio 2024](#)** (VI Direttiva Antiriciclaggio), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937, e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

Tra le novità:

- **l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;**
- il diritto per i **portatori di un interesse legittimo** (giornalisti, organizzazioni della società civile, autorità competenti e gli organi di vigilanza) di **accesso immediato**, non filtrato, diretto e gratuito alle **informazioni sui titolari effettivi presenti nei registri nazionali;**
- ulteriori poteri alle **Unità di Informazione Finanziaria (UIF);**
- ulteriori misure di dovuta diligenza, **controlli rafforzati sull'identità dei clienti** e ulteriori **obblighi di segnalazione per i soggetti obbligati;**
- la definizione di **beni di valore elevato** (di cui all'allegato VI al Regolamento Antiriciclaggio):
 - *Gioielli, articoli in oro o argento di valore superiore a 10.000 euro*
 - *Orologi di valore superiore ai 10.000 euro*
 - *Veicoli a motore di valore superiore ai 250.000 euro o equivalenti in valuta locale*
 - *Aerei di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale*
 - *Natanti di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale.*
- l'estensione alle **società di calcio professionistiche del controllo sull'identità dei clienti**, del monitoraggio delle transazioni e delle segnalazioni delle transazioni sospette alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- ulteriori **disposizioni di vigilanza** per gli **individui con un patrimonio totale di almeno 50.000.000 di euro**, esclusa la residenza principale;
- inserimento di un **limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti nell'UE**, tranne che tra privati, in un contesto non professionale.

La **Direttiva (UE) 2024/1640** (VI Direttiva Antiriciclaggio) entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; gli Stati membri dovranno **recepirla** nel proprio ordinamento normativo **entro il 10 luglio 2027**, ad eccezione:

- degli artt. 11, 12,13 e 15 (ovvero le norme relative al **registro sui titolari effettivi**), che dovranno essere recepiti **entro il 10 luglio 2026**;
- dell'art. 18 (ovvero al **punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili**), che dovrà essere recepito **entro il 10 luglio 2029**.

Il **Regolamento 2024/1624** (Regolamento Antiriciclaggio) entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma **si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2027**, ad eccezione per i **soggetti obbligati di cui all'art. 3, punto 3), lettere n) e o)** (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), ai quali si applicherà a **decorrere dal 10 luglio 2029**.

Il **Regolamento (UE) 2024/1620**, istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma **si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025**.

9. GARANTE PRIVACY - Web scraping ed intelligenza artificiale generativa - Nota informativa e possibili azioni di contrasto

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024, il Provvedimento n. 329 adottato dal Garante per la proiezione dei dati personali con la delibera 20 maggio 2023 recante "**Nota informativa in materia di web scraping per finalità di addestramento di intelligenza artificiale generativa e di possibili azioni di contrasto a tutela dei dati personali**".

Con il presente documento il Garante Privacy fornisce le prime indicazioni sul fenomeno della raccolta massiva di dati personali dal web per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa ("IAG") e segnala le possibili azioni di contrasto che i gestori di siti internet e di piattaforme online, sia pubblici che privati, operanti in Italia, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto di pubblicazione, potrebbero implementare al fine di prevenire, ove ritenuta incompatibile con le basi giuridiche e le finalità della pubblicazione, la raccolta di dati da parte di terzi per finalità di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.

Il presente documento concerne esclusivamente dati personali oggetto di diffusione in quanto pubblicati su siti web e piattaforme online.

Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall'Autorità nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di web scraping, deliberata con [provvedimento del 21 dicembre 2023](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024.

Il web scraping si riferisce all'attività di raccolta massiva ed indiscriminata di dati (anche personali) condotta attraverso tecniche di web crawling, ovvero tramite bot che esplorano un sito web, memorizzando e conservando i dati ivi raccolti per successive analisi, elaborazioni ed utilizzi.

In un contesto generale che vede l'adozione di modelli di IAG, il web scraping viene considerato altamente funzionale a garantire l'addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale generativa, sia che provenga da autonoma attività di scraping, sia che provenga da data lake di terze parti.

L'Autorità Garante ha dunque ritenuto di fornire indicazioni sulle possibili cautele che i titolari del trattamento dovrebbero attuare per mitigare gli effetti del web scraping di terze parti, finalizzato all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa, verificando le finalità e le basi giuridiche della messa a disposizione del pubblico dei dati personali e fermo il generale principio di accountability che grava su di essi.

Nello specifico il Garante suggerisce la creazione di aree accessibili solo previa registrazione, al fine di sottrarre dati dalla pubblica disponibilità suggerendo inoltre l'inserimento, nei Termini di Servizio (ToS) di un sito web o di una piattaforma online, dell'espresso " divieto di utilizzare tecniche di web scraping " raccomandando infine un monitoraggio delle richieste HTTP ricevute da un sito web così da individuare eventuali flussi anomali di dati in ingresso ed in uscita e di intraprendere adeguate contromisure di protezione.

LINK:

[Per accedere alla Nota informativa, cliccare QUI.](#)

10. UNDER 36 - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate su proroga e presupposti per il 2024

Per favorire l'autonomia abitativa dei **giovani di età inferiore a 36 anni**, il decreto legge n. 73/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*"), successivamente convertito dalla L. n. 106 del 2021, all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l'acquisto della "prima casa".

Agevolazioni che sono state successivamente prorogate per il 2022, dall'articolo 1, comma 151 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), e per il 2023, dall'articolo 1, comma 74 della L. n. 197/2022.

Nessuna altra proroga è stata poi prevista dalla legge di bilancio 2024.

Senonchè, con la **legge n. 18 del 2024, di conversione del D.L. n. 215/2023** (c.d. "*Milleproroghe*"), al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte dei soggetti "under 36" con un ISEE non superiore a 40.000,00 euro, sono stati inseriti all'articolo 3 del predetto decreto-legge:

- il **comma 12-terdecies**, il quale proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'acquisto della casa di abitazione, ivi compreso il trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, ai fini della fruizione delle agevolazioni "prima casa under 36", limitatamente ai soggetti che abbiano sottoscritto e registrato, entro il 31 dicembre 2023, il relativo contratto preliminare;
- il **comma 12-quaterdecies**, che riconosce agli acquirenti un credito d'imposta, d'importo pari alle imposte corrisposte in eccesso - rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del comma 12-terdecies - per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (29 febbraio 2024).

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 14/E del 18 giugno 2024**, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della proroga del bonus prima casa under 36, prevista dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.

La novella normativa in esame - precisa l'Agenzia delle entrate - non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio (che è rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui), né il regime agevolativo da applicare.

Per quanto riguarda il possesso di un ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, l'Agenzia precisa che il suddetto requisito deve sussistere al momento della stipula del contratto definitivo.

Con riferimento, invece, ai contratti definitivi stipulati a decorrere dal 1° marzo 2024, relativamente alle modalità di attestazione dell'ISEE, l'Agenzia rinvia a quanto chiarito con la [circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021](#).

Con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 18/2024), l'Agenzia precisa che il contribuente che non abbia ancora compiuto 36 anni di età nel 2024 (anno in cui l'atto è rogitato) e presenti un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui può usufruire di un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del comma 12-terdecies, a seguito della fruizione dei benefici "prima casa under 36".

Detto credito d'imposta è utilizzabile soltanto nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, con le modalità previste dall'articolo 64, comma 7, del D.L. n. 73 del 2021, convertito dalla L. n. 106/2021.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 14/E/2024, cliccare QUI.](#)

11. RIFORMA DELLO SPORT - Introdotta la figura del responsabile delle politiche di Safeguarding per ASD e SSD - Nomina entro il 1° luglio 2024

Entro il 1° luglio 2024 le Associazioni e Società sportive affiliate dovranno nominare un **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**.

Lo prevede il [comma 6 dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021](#).

La Riforma dello Sport ha introdotto numerose novità significative, tra cui l'obbligo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) di **designare un responsabile in materia di "safeguarding"**.

La norma citata prevede, in particolare, che *"entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 (ossia entro il 1.07.2024), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Dipartimento dello sport, sono introdotte **disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva**, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la **designazione di un responsabile della protezione dei minori**, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi"*.

Ad oggi questo Decreto non è ancora stato emanato, ma la nomina del responsabile per la tutela dei minori è ormai un'impellente necessità.

Il quadro normativo all'interno del quale muoversi per stabilire linee guida per la nomina, requisiti, adempimenti e oneri del *Safeguarding*, in assenza del citato Decreto, sono riscontrabili nella [Delibera CONI n. 255 di luglio 2023](#) e nelle direttive e regolamenti che ogni Ente affiliante ha elaborato nel corso di questi mesi in modo da fornire indicazioni precise in base alla disciplina sportiva praticata.

La citata Delibera CONI prevede la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ma questa figura coincide con il responsabile per la sicurezza dei minori.

Questa figura riveste un ruolo cruciale, **finalizzato alla tutela dei minori e alla garanzia della parità di genere all'interno delle organizzazioni sportive**.

Il fine ultimo è quello di **prevenire e contrastare** ogni forma di **abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei tesserati**, e per **salvaguardare l'integrità fisica e morale** degli sportivi, in conformità all'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.

Per adempiere a questo obbligo normativo, le ASD e SSD devono avviare un processo di selezione accurato per individuare il candidato più idoneo.

È fondamentale che il responsabile di *safeguarding* possieda competenze specifiche in materia di protezione dei minori e promozione della parità di genere.

Questa figura deve essere in grado di **ricevere segnalazioni di abusi, molestie, violenze, ma anche di osservare e intraprendere azioni** al fine di evitare o interrompere ogni fenomeno di violenza o discriminazione anche prima che giunga una segnalazione.

La nomina del "Safeguarding" deve essere **pubblicata sulla home page dell'associazione o società sportiva, affissa presso la sede e comunicata al Responsabile federale delle politiche di Safeguarding** (cosiddetto Safeguarding Officer).

Quest'ultimo è incaricato di verificare situazioni di pericolo o abusi in corso e di attuare misure di prevenzione, in conformità con le competenze della Giustizia sportiva.

Segnaliamo, infine, che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), con delibera N. 71 del 12 maggio 2023, ha emanato il [Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie](#).

Inoltre con Delibera n. 85 del 2 agosto 2023 la FIDAL ha istituito il Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie e ha emanato le [Linee Guida](#), rivolte alle società affiliate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

LINK:

[Per un approfondimento della figura del responsabile Safeguarding nei sodalizi sportivi, cliccare QUI.](#)

12. SPORT E PERIFERIE 2024 - Al via dal 15 settembre il bando da 102 milioni di euro

Con **decreto del 21 maggio 2024**, registrato in data 17 giugno, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha definito la ripartizione delle risorse del "**Fondo Sport e Periferie**" edizione 2024 con la finalità di:

- *ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e di disagio psicofisico, nonché di*
- *migliorare il contesto ambientale, l'inclusione sociale e la sicurezza urbana.*

Stanziati un totale di 102 milioni di euro, così suddivisi:

- **37 milioni di euro** per finanziare, nell'ambito dell'Avviso Sport e Periferie 2023, circa ulteriori 55 interventi a favore di Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che, pur risultando idonei, non hanno beneficiato del finanziamento nel 2023 per esaurimento delle risorse: la pubblicazione degli aventi diritto avverrà nei prossimi giorni, appena terminata la fase di valutazione attualmente in corso;
- **65 milioni di euro** per il nuovo Avviso Sport e Periferie 2024, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Con l'Avviso Sport e Periferie 2024 vengono quindi individuati i criteri di assegnazione delle risorse:

- una **dotazione finanziaria di 35.000.000 di euro** per interventi proposti dai Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 300.000 abitanti ("Sport e Periferie - A" - Art. 3).
Questi potranno presentare un unico progetto, relativo a un solo impianto sportivo, e per il quale potrà essere richiesto un finanziamento massimo di 1.000.000 di euro con una quota di compartecipazione minima del 15%;
- una **dotazione finanziaria di 30.000.000 di euro** per interventi proposti dai Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti ("Sport e Periferie - B" - Art. 4).
Questi potranno presentare un'unica istanza di finanziamento, relativa a una pluralità di progetti o, in alternativa, a un solo progetto, con un contributo massimo di:
 - euro 4.000.000 per i Comuni sopra 500.000 abitanti e una pluralità di impianti sportivi, con una quota di compartecipazione minima del 30%;
 - euro 3.000.000 per i Comuni sopra i 500.000 abitanti, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo con una quota di compartecipazione minima del 30%;
 - euro 3.500.000 per i Comuni con popolazione sopra i 300.000 ed entro i 500.000 abitanti, con una quota di compartecipazione minima del 20%, in caso di presentazione di proposte progettuali per una pluralità di impianti sportivi;
 - euro 2.500.000 per i Comuni con popolazione sopra i 300.000 ed entro i 500.000 abitanti, con una quota di compartecipazione minima del 20%, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo.

La presentazione delle domande di ammissione al finanziamento potrà essere effettuata **a partire dalle ore 12:00 del 15 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024**, esclusivamente sull'apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

Il beneficiario potrà preventivamente registrarsi sulla piattaforma fin dal 15 luglio 2024, tramite accredito alla piattaforma.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al bando "Sport e Periferie 2024", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla Piattaforma e procedere all'inoltro della domanda di ammissione al finanziamento, cliccare QUI.](#)

13. RESTO AL SUD 2.0 - Incentivi per chi vuole avviare un'attività imprenditoriale nel Mezzogiorno - Novità dal "Decreto Coesione"

Il **D.L. n. 60 del 7 maggio 2024** (c.d. "Decreto Coesione") ha recentemente introdotto, con l'articolo 18, un'importante misura denominata **Resto al Sud 2.0**, pensata per incentivare la **costituzione di nuove attività imprenditoriali**, comprese quelle in forma di **società cooperativa**, nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Questa iniziativa si propone di offrire opportunità concrete ai **giovani che desiderano avviare la propria impresa**.

Il bando **Resto al Sud 2.0** è un programma destinato ai **giovani aspiranti imprenditori sotto i 35 anni** residenti nel Mezzogiorno d'Italia che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione:** come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
- **Inoccupati, inattivi e disoccupati.**
- **Destinatari del programma GOL** (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Il programma GOL prevede una serie di **servizi per il reinserimento lavorativo** di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, disabili, donne, giovani, over 50 e altre categorie svantaggiate.

Il programma finanzia varie iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività imprenditoriali in forma collettiva, tra cui:

1. **Servizi di formazione e accompagnamento** - Supporto alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività d'impresa, in linea con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL.
2. **Tutoraggio** -Incremento delle competenze per supportare i futuri imprenditori nelle fasi iniziali della nuova iniziativa.
3. **Sostegno all'investimento** - Concessione di incentivi per l'avvio delle attività.

Resto al Sud 2.0 prevede diversi incentivi per facilitare l'avvio delle nuove imprese:

- **Voucher di avvio:** Non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi necessari all'avvio delle attività, per un importo massimo di 40.000 euro. Questo voucher è riservato alle attività con sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni centrali colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
- **Voucher per beni innovativi e sostenibili:** Per l'acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o per beni che assicurano sostenibilità ambientale o risparmio energetico, l'importo massimo è di 50.000 euro.
- **Contributo a fondo perduto fino al 75%:** Per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, aventi sede legale nelle aree specificate.
- **Contributo a fondo perduto fino al 70%:** Per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro, anch'essi destinati alle aree menzionate.

Per l'attuazione delle novità il D.L. n. 60/2024, al comma 10 dell'articolo 28, ha previsto lo **stanziamento di 49,5 milioni di euro per il 2024 e di 445,5 milioni di euro il 2025**.

Si rimane in attesa dell'emanazione di un apposito decreto interministeriale, che dovrà individuare i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative previste.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

14. PARCHEGGI PER DISABILI - Avviata la Banca dati unica per la mobilità delle persone con disabilità sul territorio nazionale

Con **decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 5 luglio 2021**, emanato in attuazione della Legge 145/2018, è stata istituita la **banca dati unica per coordinare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale**.

Si tratta di una soluzione innovativa che semplifica la mobilità tra Comuni diversi per le persone portatori di disabilità, denominata **Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al CUDE** (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) realizzata presso il CED Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Grazie alla piattaforma, un cittadino titolare di CUDE rilasciato in uno dei Comuni aderenti potrà spostarsi con l'automobile in un altro Comune **senza dover preventivamente richiedere l'autorizzazione per l'ingresso nelle aree a traffico limitato o l'utilizzo dei parcheggi riservati**.

Dopo una fase sperimentale si è ora nella fase di implementazione, per l'adesione e l'utilizzo della piattaforma a copertura di tutti i Comuni italiani.

I Comuni che intendono aderire alla Piattaforma possono far riferimento seguendo le indicazioni presente sul [Portale dell'Automobilista](#), dove sono presenti le indicazioni e i manuali operativi

LINK:

[Per accedere alla documentazione informativa utile sul tema dal sito dell'ANCI, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla piattaforma unica nazionale CUDE, cliccare QUI.](#)

15. FONDO PER LA EPUBBLICA DIGITALE - Al via il bando "Digitale sociale 2024" per la digitalizzazione degli ETS - Domande entro il prossimo 19 luglio

Con l'obiettivo di sostenere progetti rivolti all'empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell'economia sociale, il **Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale ha pubblicato il bando "Digitale sociale"**.

Il Fondo mette a disposizione **15 milioni di euro** per sostenere progetti che mirano a **rafforzare le competenze e conoscenze digitali** delle persone che operano nel non profit attraverso la realizzazione di percorsi formativi e l'eventuale implementazione di una soluzione digitale per migliorare i processi interni o i servizi offerti alla collettività.

Il bando **"Digitale Sociale 2024"** offre un'importante opportunità per le imprese del terzo settore (ETS) di avanzare nella transizione digitale.

Il bando è volto a finanziare interventi che includano:

- **Formazione Digitale:** Programmi di formazione digitale, di base e avanzata, per sviluppare competenze e consapevolezza tra i membri delle organizzazioni.
- **Competenze Non Cognitive:** Sessioni formative per migliorare soft skills, essenziali per una crescita professionale completa.
- **Implementazione di Soluzioni Digitali:** Progetti per migliorare l'efficienza interna e i servizi offerti alla comunità, attraverso nuove tecnologie.
- **Attivazione e Accompagnamento:** Attività pratiche e di supporto, come tutoring e mentoring, per coinvolgere attivamente i partecipanti.
- **Orientamento:** Sessioni per valorizzare le potenzialità dei beneficiari, identificando i bisogni formativi e sviluppando percorsi di reskilling e upskilling.

Le proposte devono essere presentate da **partenariati composti da almeno due soggetti**, inclusi:

- **Reti Formali di Enti Non Profit:** Gruppi con un comune bisogno di miglioramento delle competenze digitali.
- **Enti con Esperienza Digitale:** Soggetti con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti digitali, capaci di sviluppare soluzioni adatte alle necessità degli enti.

Il partenariato dovrà essere composto o **da una rete formale di enti** o da un **gruppo di enti privati non profit**, accomunati da un obiettivo comune di crescita, ed una linea di formazione condivisa riguardante tale tematica o da un soggetto pubblico o privato non profit con **comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale**, che contribuisca a costruire il percorso formativo

più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.

Per partecipare al bando, i soggetti interessati devono compilare e inviare la documentazione richiesta esclusivamente online sulla **piattaforma re@dy entro il 19 luglio 2024**.

LINK:

[Per prendere visione del Bando "Digitale sociale", cliccare QUI.](#)

LINK

[Per accedere alla piattaforma re@dy, cliccare QUI.](#)

16. CORTE COSTITUZIONALE - Le proroghe delle concessioni balneari nella Regione siciliana sono illegittime in contrasto con la Carta e la direttiva Bolkestein

La norma che dispone la proroga del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni balneari della Regione Sicilia è illegittima.

Lo ha deciso la Corte costituzionale con la **sentenza n. 109 del 16 aprile 2024**, depositata il 24 giugno 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2024, dichiarando **l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Sicilia n. 2 del 2023** (Legge di stabilità regionale 2023-2025), rubricato «*Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime*», che **stabilisce nuovi termini in materia di concessioni demaniali marittime**, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni interposte dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Tale articolo **stabilisce la proroga di due termini** già fissati da precedenti leggi regionali, **portandoli entrambi al 30 aprile 2023**.

Anzitutto, viene **differito il termine per la presentazione delle istanze di proroga di tali concessioni**, che, ricordiamo, era stato originariamente fissato al 30 luglio 2021, poi protratto al 31 agosto 2021 dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22.

In secondo luogo, viene **prorogato il termine per la conferma, in forma telematica, dell'interesse all'utilizzazione del demanio marittimo**, che, ricordiamo era stato originariamente fissato al 30 giugno 2021, poi differito - dopo esser giunto a scadenza - fino al 28 febbraio 2023 per effetto dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Siciliana 13 dicembre 2022, n. 18 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024).

La questione era stata promossa dal Governo, che rimproverava al legislatore siciliano di aver ecceduto dalle competenze ad esso riservate dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia e violato l'art. 117, primo comma, Cost., che vincola anche il legislatore regionale all'osservanza degli obblighi derivanti dall'Unione europea assunti dall'Italia.

In particolare, nel ricorso si lamentava la violazione delle previsioni dell'art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, nota anche come "direttiva servizi", che impone agli Stati membri dell'UE, con efficacia diretta, di **mettere a gara le concessioni demaniali in scadenza, vietando il ricorso alle proroghe automatiche ex lege**.

Il differimento al 30 aprile 2023 del termine di cui si tratta, secondo il Governo, "**corroborata la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033**", pur avendo la legge statale n. 118 del 2022 abrogato, per incompatibilità con l'ordinamento unionale, i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che prolungavano la proroga fino a quella data, e nonostante le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021, nonché quella della Corte di giustizia dell'Unione europea 20 marzo 2023, in causa C-348/22, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che ha ribadito la contrarietà al diritto UE dei rinnovi automatici delle concessioni aventi ad oggetto l'occupazione del demanio marittimo italiano.

Nel sottolineare che il differimento dei termini previsto nelle norme impugnate dal Governo non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali fino al 2033, che trova origine nella legge regionale n. 24 del 2019, ma solo alla presentazione delle domande di proroga, la Corte - si legge nel [comunicato stampa](#) - ha rilevato, in linea con le censure governative, che la rinnovazione anche della

possibilità di presentazione delle domande "finisce con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento e quindi **rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo**".

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte Costituzionale n. 109/2024, cliccare QUI.](#)

17. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Nomina del RTD e costituzione dell'UTD in forma associata - Online il Vademecum per le Pubbliche Amministrazioni

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) [rende noto](#) che, dal 25 giugno 2024, è online il **vademecum dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) e sulla costituzione dell'Ufficio Trasformazione Digitale (UTD) in forma associata**, pensato specificamente per le amministrazioni territoriali.

Le amministrazioni locali e di dimensioni minori spesso si trovano di fronte a sfide impegnative nell'affrontare la transizione digitale, a volte con risorse finanziarie e competenze tecniche interne ridotte.

Ma è proprio in contesti come questi che emerge con forza la necessità di adottare soluzioni organizzative innovative, per migliorare l'efficienza operativa e garantire un servizio pubblico di qualità. In queste realtà il ruolo del Responsabile Transizione Digitale è particolarmente cruciale per innescare percorsi virtuosi.

Il Vademecum vuole costituire un utile e pratico strumento per le amministrazioni, diverse da quelle centrali, che intendano intraprendere il percorso di individuazione del RTD e di costituzione del suo Ufficio in forma associata, e per gli enti di livello sovraordinato che vogliano promuovere processi associativi nel territorio di competenza; per questo il documento propone esempi, percorsi e modelli di nomina in forma associata.

Con questo lavoro, AgID intende confermare il proprio ruolo di affiancamento alle amministrazioni nel complesso percorso della trasformazione digitale, valorizzando l'ascolto e il coinvolgimento degli enti per la raccolta dei fabbisogni e delle pratiche adottate, ai fini dell'individuazione di soluzioni replicabili.

Il documento contiene anche un quadro descrittivo sullo stato dell'arte delle nomine dei RTD e della gestione associata della funzione ICT e dell'UTD nelle Unioni di Comuni. Inoltre, fornisce un format di convenzione tra enti per la nomina associata del RTD che ciascuna amministrazione potrà utilizzare e adattare al proprio contesto.

LINK:

[Per consultare il testo del Vademecum, cliccare QUI.](#)

18. SUPERBONUS ED ENTI ECCLESIASTICI - Le condizioni previste per rientrare tra i beneficiari

Un Ente ecclesiastico per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus, avrebbe dovuto iscriversi alla Anagrafe delle ONLUS.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con **risposta ad interpello n. 138 del 20 giugno 2024**, ad un Ente ecclesiastico che, **pur possedendo i requisiti necessari**, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS e non ha mai acquisito la qualifica di ONLUS.

Ora, considerato che, a decorrere dal 22 novembre 2021, non è più possibile avanzare richiesta di iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ma soltanto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tale ente, prima di affidare e avviare interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaico, per poter usufruire della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), **intende ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, con la speranza di essere considerato soggetto di cui

alla lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, ai fini dell'applicazione della disciplina del superbonus di cui all'art. 119 medesimo.

L'Agenzia delle entrate ricorda che in riferimento all'applicazione di tale agevolazione sono già stati forniti chiarimenti con circolari (n. 24/E/2020; n. 30/E/2020; n. 23/E/2022; n. 13/E/2023), risoluzioni (n. 60/E/2020) e risposte ad interpelli (n. 615/2021).

In particolare, con riferimento ai soggetti destinatari del Superbonus, con la [circolare n. 23/E del 23 giugno 2022](#) è stato precisato che, in applicazione del [comma 9, lettera d-bis\), dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020](#) (c.d. *Decreto Rilancio*), la detrazione si applica agli interventi effettuati dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle **organizzazioni di volontariato (OdV)** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Gli enti ecclesiastici e religiosi, quindi, non sono espressamente indicati tra i soggetti beneficiari e potranno usufruire della detrazione solo se rientrano tra quelli indicati.

La **tassativa elencazione dei soggetti** contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, **limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV.**

Tali soggetti (ONLUS, OdV e APS), possono avvalersi del Superbonus **anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «Enti del terzo settore»** ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Occorre, infatti, tener conto dell'entrata in vigore del citato Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'iscrizione a tale registro, infatti, consente di acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS).

Le ONLUS, in particolare, che conseguono l'iscrizione nel RUNTS, sono cancellate dall'Anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una **sostanziale continuazione della operatività della ONLUS**, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10-bis, dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.

In base al quadro normativo citato si ritiene, pertanto, che l'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la "trasformazione" in ETS e per le OdV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente l'applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10-bis dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti.

Ne consegue, in particolare, che una ONLUS iscritta nella relativa Anagrafe prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal decreto Rilancio **anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS.**

Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS **non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica**, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore.

In sostanza, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.

Ciò posto, nel caso di specie, l'istante, affermando che, pur possedendo i requisiti necessari, non ha mai richiesto l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS e non ha pertanto mai acquisito la qualifica di ONLUS, **non può accedere al Superbonus, non rientrando tra i soggetti tassativamente elencati nell'articolo 119, comma 9, lett. d-bis, del D.L. n. 34/2020.**

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 138/2024, cliccare QUI.](#)

19. COOPERATIVE SOCIALI - Soci volontari e organo amministrativo - Nuovi chiarimenti dal Ministero delle imprese e del made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la **nota del 20 giugno 2024, Prot. 0036921**, fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei consigli di amministrazione delle cooperative sociali, - integrando e modificando la nota del 3 aprile 2023, Prot. n. 104669.

Il Ministero ritiene regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.

Come è noto - scrive il Ministero - il quadro normativo vigente non esclude, *sic et simpliciter*, la possibilità che l'organo di governance sia composto da soli soci volontari. Infatti, il dato empirico ha mostrato che, in alcune particolari situazioni, solo i soci volontari hanno i requisiti e le capacità di assumere il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della società.

A conferma di ciò, il Ministero ricorda che laddove il legislatore abbia voluto limitare l'ambito di operatività di una determinata categoria di soci (come nel caso dei soci sovventori che ex art. 4, comma 3, L. n. 59/1992 possono essere nominati amministratori ma la maggioranza del Consiglio deve essere costituita da soci cooperatori), ha esplicitamente disciplinato la fattispecie.

Pertanto, in assenza di espressa contraria previsione, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.

In tali casi, tuttavia, è necessaria una **verifica più approfondita dell'attività svolta in concreto dai componenti dell'Organo amministrativo**, ponendo particolare attenzione sul ruolo esercitato dai soci volontari nominati nel Consiglio di amministrazione.

Il revisore deve pertanto accertare: la partecipazione concreta alle adunanze del consiglio, il contributo effettivo alle scelte gestionali, l'apporto decisionale, l'esercizio della rappresentanza e ogni altro aspetto tipico del ruolo conferitogli dall'assemblea.

Nel caso in cui, dall'analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l'irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l'ente a revocare l'amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell'ente e, conseguentemente, proporre l'adozione del provvedimento ritenuto idoneo.

Prima di affrontare questo argomento, ci preme fare due semplici premesse che riguardano: **l'amministrazione delle società cooperative e la figura del socio volontario.**

L'articolo 1, comma 936, lett. b), della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 2542 del Codice civile, nel quale viene stabilito che **a partire dal 1° gennaio 2018 l'amministrazione delle società cooperative deve essere affidata a un organo collegiale formato da almeno tre soggetti**, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2542, comma 2, codice civile).

Da ciò consegue che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da due membri.

Questo vale per tutte le cooperative, siano esse soggette alle norme in materia di S.p.A. o S.r.l.

Quindi anche alle cooperative che hanno meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro non sarà più concessa la nomina di un amministratore unico.

Per quanto riguarda la figura del socio volontario, precisiamo che **tale figura di socio è prevista, esclusivamente per le cooperative sociali, dall'articolo 2, L. 381/1991.**

Questa figura di socio deve, comunque, essere **prevista nello statuto della cooperativa.**

I soci volontari si iscrivono alla cooperativa animati da spirito di solidarietà sociale e prestano gratuitamente la propria opera, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e **non possono superare il 50% del totale della compagine sociale.**

Ciò determina l'impossibilità di prevedere un **organo amministrativo** la cui maggioranza sia appartenente alla categoria dei soci volontari.

Ovviamente, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi, ma solo le norme di legge in materia di assicurazione obbligatoria.

Tali soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

I soci volontari possono essere utilizzati nell'organizzazione delle attività, **esclusivamente con carattere di complementarità rispetto agli altri, ma non possono sostituirsi a essi.**

Con la riforma del Terzo Settore e la nuova disciplina dell'impresa sociale non basta che i soci volontari siano iscritti in apposita sezione del libro soci: **occorre tenere e redigere un apposito registro dei volontari.**

Il loro **numero** non può eccedere quello dei soci lavoratori, ma **i volontari possono essere eletti negli organi sociali e hanno diritto di voto.**

In definitiva, il loro impiego deve costituire **misura complementare** e non sostitutiva dei soci lavoratori: questo soprattutto nei casi di partecipazione delle cooperative di tipo "A" (servizi socio sanitari od educativi) a bandi pubblici, convenzioni o gare di appalto pubbliche.

Le modalità di organizzazione dei volontari, il loro numero, la loro efficienza, il loro impatto sulla vita della cooperativa e quello sociale sono tutti elementi che devono essere ben evidenziati nell'ormai obbligatorio **bilancio sociale**.

Per tornare al nostro argomento, ricordiamo che, in precedenza, lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con **nota del 3 aprile 2023, Prot. 0104669** (rivolta ai **revisori** che effettuano **ispezioni alle cooperative** ai sensi del D.lgs. n. 220/2002) aveva fornito alcuni chiarimenti in merito alla **presenza di soci volontari nelle cooperative sociali**, figura espressamente disciplinata dall'art. 2, della L. n. 381/1991.

Nella nota citata, il Ministero si soffermava, in particolare, sulla questione inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione di tali cooperative, avendo rilevato, in numerose circostanze, la **presenza di componenti costituiti in misura maggioritaria**, se non esclusiva, da soci volontari, fattispecie sovente anche specificamente disciplinata e ammessa da apposita previsione statutaria.

Viene ricordato a questo proposito come, ai sensi dell'art. 2542, comma 3, Codice civile, la **maggioranza degli amministratori nelle società cooperative debba essere scelta tra i soci cooperatori**, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Muovendo dai principi contenuti nella citata L. 381/1991 e ricordando la definizione **di scopo mutualistico** contenuta nella Relazione al Codice Civile del 1942, secondo la quale consiste nel *"fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato"*, il Ministero assume il principio in forza del quale **i soci volontari non possono essere considerati al pari dei soci cooperatori**.

Ciò posto, evidentemente, essi **non possono costituire la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo**.

Perentorio il Ministero su questo aspetto: i **soci volontari**, che prestano gratuitamente la loro opera di lavoro in favore della cooperativa al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima, è indubbio che **possano essere nominati consiglieri in numero tale da non violare il precetto contenuto dall'art. 2542, comma 3 del Codice civile**.

Il Ministero invitava, pertanto, i revisori a prestare la massima attenzione al verificarsi delle situazioni descritte; nei casi in cui si dovesse rilevare che l'organo amministrativo non risulti composto in maggioranza da soci cooperatori, il revisore dovrà provvedere alla formulazione di **apposita diffida** nei confronti degli amministratori, invitando gli stessi a convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci, affinché si provveda alla nomina di un nuovo organo amministrativo, nel quale siano rispettati i requisiti di legge richiamati.

Se il revisore rileva che l'organo amministrativo non è composto per la maggioranza da soci cooperatori, gli amministratori **vanno diffidati a convocare, senza indugio, l'assemblea che proceda a nominare un nuovo consiglio in cui siano rispettati i requisiti di legge**.

Nel caso in cui lo statuto della cooperativa parifichi soci volontari e soci cooperatori, con l'eventuale possibilità che i primi possano costituire la maggioranza dell'organo amministrativo, **non si ritiene necessario irrogare la diffida** alla modifica dello statuto, quanto piuttosto una **raccomandazione all'organo gestorio di procedere alla prima occasione utile a modificare lo statuto e rettificare le previsioni in contrasto col dettato normativo**.

Con la nuova nota del 20 giugno scorso, il Ministero delle imprese e del made in Italy sembra prendere le distanze da quanto sostenuto precedentemente fino ad affermare che il CdA di una cooperativa sociale può essere composto interamente da soci volontari.

Non possiamo nascondere la nostra perplessità in merito a questa posizione.

LINK:

[Per accedere al testo della Nota n. 0036921/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al testo della Nota n. 0104669/2023, cliccare QUI.](#)

20. LEGNAME AVULSO - In arrivo finanziamenti per le attività di raccolta - Domande entro il prossimo 18 luglio

Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste rende noto di aver approvato e pubblicato il **decreto n. 273723 del 19 giugno 2024**, recante il Bando di Selezione di progetti relativi alla attività di **raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare**, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 10 marzo 2023, come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 217306 del 15 maggio 2024.

Il presente Bando definisce le modalità per il finanziamento di progetti relativi all'attività di raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

La **dotazione finanziaria** disponibile per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2 del presente Bando è pari a **euro 2.500.000,00 per l'anno 2024**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 444, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Ogni progetto approvato può ottenere un finanziamento **massimo ammissibile di euro 50.000,00**.

Soggetti beneficiari sono:

- a) gli **imprenditori agricoli**, di cui all'articolo 2135 c.c., e **gli imprenditori forestali**, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro, e i **lavoratori agricoli, anche pensionati**;
- b) le **organizzazioni agricole e le associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste** riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalità di cui all'articolo 2 del Decreto.

La **domanda di finanziamento**, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale, deve essere inviata con la relativa documentazione richiesta **entro e non oltre il 18 luglio 2024** (30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Bando), **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata**, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'indirizzo PEC: bandolegname@pec.politicheagricole.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

21. PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO - Nuove convenzioni per la formazione presso l'INPS

Crescono le opportunità di svolgimento del **PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)** per le **scuole superiori** e gli studenti del **triennio finale**: tra i partner istituzionali e di livello, in vista del prossimo anno scolastico, ci sarà anche l'**INPS**.

L'istituto nazionale di previdenza - Con un [comunicato stampa del 21 giugno scorso](#) - ha reso noto di aver deciso di adottare un nuovo schema di convenzione quadro per regolamentare i cosiddetti percorsi di alternanza scuola-lavoro, dei veri e propri stage **formativi**, così da valorizzare sempre più le **competenze dei giovani** e favorirne l'accesso nel mercato del lavoro.

La decisione è giunta con on la deliberazione 28/2024 del Consiglio d'Amministrazione, che dà seguito alle novità normative in materia, ridefinendo le modalità attraverso cui si esplica la collaborazione tra l'istituzione scolastica promotrice dei **PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)** e la struttura territoriale Inps disposta ad accogliere gli studenti.

L'obiettivo, che è anche quello delle scuole, è garantire agli studenti un percorso di sviluppo delle **competenze trasversali e professionali** all'interno di un contesto operativo dinamico e innovativo, sulla base di un percorso co-progettato e personalizzato.

Le **convenzioni** che verranno siglate individueranno la sede di lavoro in cui lo studente potrà formarsi, delineando gli obiettivi in coerenza col profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

Tutti gli studenti partecipanti ai precorsi PVTO presso l'Inps, saranno **assicurati contro gli infortuni**: l'Istituto garantirà l'informazione e la formazione specifica sui rischi aziendali.

Ai **tutor** sarà dato il compito di predisporre un **percorso formativo personalizzato**, tenendo in considerazione le esperienze in aula e quella nel contesto lavorativo.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale conferma in questo modo il suo impegno nel supportare la crescita e lo sviluppo professionale dei più giovani, garantendo opportunità concrete di apprendimento e formazione sul campo.

22. IL PORTALE INAIL SI RINNOVA COMPLETAMENTE

A otto anni dall'ultimo importante aggiornamento grafico e tecnologico, il portale INAIL si rinnova completamente con un'interfaccia più moderna, semplice e intuitiva, progettata sulla base delle esigenze informative dei cittadini.

La nuova versione del sito è caratterizzata da una struttura interamente "responsive", in grado cioè di adattarsi a qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone) utilizzato per accedervi, da una maggiore visibilità della produzione multimediale e da modalità di navigazione e interazione più immediate, per assicurare una migliore usabilità e accessibilità.

I contenuti suddivisi in quattro grandi aree tematiche.

Nel nuovo portale l'architettura dell'informazione accoglie e sistematizza l'insieme delle attività dell'Istituto, semplificando la lettura e la comprensione dei testi grazie a un'organizzazione ipertestuale che prevede menù di poche voci e un numero limitato di pagine.

I contenuti sono suddivisi in quattro grandi aree tematiche: "Istituto", "Attività e servizi", "Inail comunica" e "Atti e documenti".

Disponibile anche la **nuova sezione Open data**.

La nuova sezione è rinnovata nell'impostazione grafica e lascia inalterata l'architettura dell'informazione nonché le modalità di aggiornamento periodico dei dati.

E' progettata per offrire una navigazione più intuitiva, aggiornata agli ultimi standard in tema di accessibilità, e per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti interni ed esterni.

LINK:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

23. SOCIAL CARD - Pubblicato il decreto recante le disposizioni attuative ed applicative - Al via dal prossimo mese di settembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2024, il **decreto interministeriale 4 giugno 2024** che individua i nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del **contributo economico** previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

In particolare il decreto reca le **disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità** e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un **indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro**, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Beneficiari del contributo sono i **cittadini appartenenti ai nuclei familiari, con almeno tre componenti**, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti **requisiti** alla data della pubblicazione del presente decreto:

a. **iscrizione** di tutti i componenti nell'Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

b. **titolarità** di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo **non spetta** ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di:

- a) Assegno di inclusione;
- b) Reddito di cittadinanza;
- b1) Carta acquisti;
- b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:

- c) Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori - DIS-COLL;
- d) Indennità di mobilità;
- e) Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;
- f) Cassa integrazione guadagni-CIG;
- g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

È concesso **un solo contributo per nucleo familiare**, di importo complessivo pari ad **euro 500**.

Il contributo è destinato **all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, come indicati nell'allegato 1, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e **di carburanti**, nonché, in alternativa a questi ultimi, di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali**.

Il contributo viene **erogato attraverso carte elettroniche di pagamento**, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Le nuove carte abbinate a ciascun beneficiario sono nominative e sono rese operative con l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024.

Le carte sono ritirate dai beneficiari del contributo presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza dal beneficio, se non viene effettuato il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024.

Le somme accreditate devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2025.

Spetta ai Comuni comunicare agli interessati l'assegnazione del beneficio, le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio e le modalità di prenotazione per il ritiro.

Il contributo è destinato **all'acquisto di beni alimentari di prima necessità**, come indicati nell'Allegato 1 del decreto del 4 giugno 2024, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

24. SUPERBONUS ASSUNZIONI 2024 - Deduzioni fiscali fino al 130% per chi assume a tempo indeterminato - Maxi agevolazione per imprese e professionisti

In arrivo un superbonus del 120% per imprese e professionisti che assumono a tempo indeterminato e un maxisconto sul costo del lavoro che può arrivare al 130% se i nuovi assunti rientrano tra le cosiddette categorie fragili.

Si tratta di un incentivo fiscale concepito per promuovere l'occupazione stabile e favorire l'inclusione di categorie di lavoratori svantaggiati.

La misura si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024, e conferma il principio “più assunti, meno paghi”.

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il **decreto 25 giugno 2024** del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il decreto contiene le modalità attuative dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, che dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la **maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela** di cui all'Allegato 1 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023.

La maggiorazione del 120% spetta a vari soggetti, tra cui:

- **Imprese individuali** e **società di persone** titolari di reddito d'impresa;
- **Società di capitali** e **enti non commerciali residenti** per le assunzioni di lavoratori impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale;
- **Esercenti arti e professioni**, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo.

La super deduzione **non è concessa** alle nuove attività e alle imprese in liquidazione ordinaria o soggette a liquidazione giudiziale e ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Per beneficiare del Superbonus, le imprese devono dimostrare un **incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato** alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto al periodo precedente.

Se il numero totale dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari a quello del periodo precedente, l'incentivo non è applicabile.

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è **maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento.**

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è **incrementato di un ulteriore 10 per cento** in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

In sostanza, il Superbonus lavoro è pari al **120% dei costi del lavoratore per l'impresa nel caso di assunzioni a tempo indeterminato**, mentre **sale al 130%** se le assunzioni riguardano i soggetti appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati.

Per lavoratori svantaggiati si intendono:

- **persone con disabilità;**
- **giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;**
- **donne con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi;**
- **ex percettori del Reddito di Cittadinanza** senza requisiti per l'Assegno di inclusione;
- **minori in età lavorativa in situazioni familiari difficili;**
- **lavoratori in Regioni svantaggiate**, cioè con PIL pro capite inferiore alla media UE27 e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Il Superbonus lavoro è valido dal 1° gennaio 2024, ma **la procedura di domanda non è ancora stata avviata.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e della Relazione illustrativa, cliccare QUI.](#)

25. VeRA - Operativa dal 24 giugno la nuova piattaforma proattiva per la regolarità contributiva

A decorrere dal 24 giugno 2024, è disponibile sul sito INPS per imprese, intermediari e consulenti del lavoro la nuova **piattaforma VeRA**, lo strumento interattivo per la regolarità contributiva.

La piattaforma è stata realizzata dall'**INPS** con la collaborazione del **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro** con l'obiettivo di segnalare eventuali criticità nella situazione contributiva ai fini del **DURC**, il documento che attesta la regolarità della contribuzione.

Come **sottolineato** dai consulenti del lavoro, l'applicativo mira a segnare un cambio di passo rispetto al tema della **regolarizzazione contributiva** delle imprese e alle criticità esistenti nel rapporto tra sedi dell'Istituto e gli stessi consulenti.

VERA, infatti, si pone l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per poter conoscere in anticipo la **situazione contributiva** della propria azienda, e del relativo **DURC**, in modo tale da poter consentire un **intervento mirato e tempestivo**, per evitare quindi che si possa determinare l'esito negativo del DURC.

Lo strumento, proprio perché proattivo, permette in buona sostanza di aprire i "cassetti" in cui si annida l'irregolarità e di sanarla tempestivamente attraverso l'intervento di un soggetto delegato.

Altro "motore" che fa parte della piattaforma è il Simula DURC, che mostra alcuni aspetti utili "ad avere contezza di eventuali anomalie rilevanti per il DURC".

La piattaforma semplificherà le attività dei Consulenti del Lavoro attraverso "la possibilità di conoscere nel dettaglio queste informazioni, ma soprattutto, prima che queste determinino l'esito negativo di un DURC".

L'obiettivo è quello di semplificare le attività, le procedure e gli stessi rapporti tra Istituto e Consulenti.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dei Consulenti del lavoro, cliccare QUI.](#)

26. FSE 2.0 - Al via procedimenti del Garante Privacy nei confronti di 18 Regioni e 2 Province autonome

È urgente intervenire per tutelare i diritti di tutti gli assistiti italiani coinvolti nel trattamento dei dati sulla salute effettuato attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.

Con questa motivazione – come si legge nella [Newsletter n. 255 del 26 giugno 2024](#) - il Garante Privacy ha **notificato a 18 Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento l'avvio di procedimenti correttivi e sanzionatori per le numerose violazioni riscontrate** nell'attuazione della nuova disciplina sul FSE 2.0, introdotta con il [decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023](#).

Il decreto, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'**art. 12 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, individua e definisce i contenuti del FSE 2.0 e le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti nella sua implementazione.

Il Decreto, inoltre, definisce le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali dell'assistito e le modalità di accesso al Fascicolo.

Gli esiti dell'attività istruttoria sul FSE, avviata alla fine di gennaio, hanno mostrato che 18 Regioni e le due Province autonome del Trentino Alto Adige - non essendo in linea con quanto contenuto nel decreto del 7 settembre 2023 - **hanno modificato, anche significativamente, il modello di informativa predisposto dal Ministero**, previo parere del Garante, che avrebbe dovuto essere adottato su tutto il territorio nazionale.

Le difformità riscontrate hanno reso evidente che alcuni diritti (es. oscuramento, delega, consenso specifico) e misure (es. misure di sicurezza, livelli di accesso differenziati, qualità dei dati) introdotte dal decreto, proprio a tutela dei pazienti, **non sono garantite in modo uniforme in tutto il Paese**, oppure sono esercitabili ed esigibili solo dagli assistiti di talune Regioni e Province autonome, con un potenziale e significativo effetto discriminatorio sugli assistiti.

Tale disomogeneità contraddice inoltre lo spirito della riforma del FSE 2.0 volta a introdurre misure, garanzie e responsabilità omogenee sul tutto il territorio nazionale, rischiando così di compromettere anche la funzionalità, l'interoperabilità e l'efficienza del sistema FSE 2.0.

Le violazioni nelle quali sono incorse Regioni e Province autonome, con diversi livelli di gravità e responsabilità, possono comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento europeo.

27. IFEL - Online il Vademecum per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali

IFEL informa che, dal 26 giugno 2024, è disponibile il Vademecum "[Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali](#)".

Il Vademecum **illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni**, ma si concentra, in linea con le finalità istituzionali di IFEL, sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili, per consentire la migliore e più efficace attuazione dei programmi di mandato.

Amministrare è un compito impegnativo e per affrontarlo IFEL mette a disposizione di tutti gli amministratori, soprattutto ai nuovi amministratori comunali, questo Vademecum, che vuole essere un agile strumento di lavoro: un piccolo "faro" per orientarli nel compito che li aspetta nei prossimi 5 anni. Un ausilio per svolgere meglio il proprio mandato e affrontare la sfida del buon governo locale.

LINK:

[Per consultare il testo del Vademecum, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE - L'INPS pubblica il calendario con le date di pagamento da luglio a dicembre 2024

L'INPS, con **messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024**, al fine di assicurare certezza sulle tempistiche di pagamento dell'Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), in considerazione altresì dell'elevata numerosità della platea dei beneficiari, fornisce il **calendario delle valute di accredito di tale misura per il secondo semestre dell'anno 2024**.

Pertanto, relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, vengono comunicate le seguenti valute di accredito dell'AUU valevoli per il periodo luglio 2024 – dicembre 2024:

- **17, 18, 19 luglio 2024;**
- **16, 19, 20 agosto 2024;**
- **17, 18, 19 settembre 2024;**
- **16, 17, 18 ottobre 2024;**
- **18, 19, 20 novembre 2024;**
- **17, 18, 19 dicembre 2024.**

Ricordiamo che l'assegno unico e universale per i figli a carico spetta alle **famiglie** a decorrere dal **settimo mese di gravidanza** fino ai **21 anni** e senza limiti di età in caso di disabilità.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2302/2024, cliccare QUI.](#)

2) FONDOPROFESSIONI - Disponibili i contributi per piani di formazione - Domande dal prossimo 14 ottobre

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi professionali e aziende collegate, nella seduta del 13 giugno 2024, ha deliberato la pubblicazione dell'Avviso 07/24, per un **importo complessivo pari a 700.000,00 euro**.

Con l'Avviso n. 7/24 vengono messe a disposizione le risorse finanziarie per i piani formativi monoaziendali per neo-aderenti.

Saranno erogati contributi a copertura dei costi di partecipazione sostenuti dai dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli studi e da aziende neo-aderenti al fondo presso enti formatori.

Con l'avviso n. 7/24 sono finanziati piani formativi destinati ai dipendenti di commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.

Il contributo per ogni singolo piano formativo sarà pari a 20.000,00 euro, si prevede l'assegnazione delle risorse fino a esaurimento della disponibilità, secondo l'ordine cronologico di richiesta.

Le domande devono essere presentate dal 14 ottobre 2024.

LINK:

[Per accedere alla consultazione dell'Avviso e della guida alla presentazione e gestione dei piani formativi, cliccare QUI.](#)

3) RGS - PUBBLICATA LA RACCOLTA AGGIORNATA DELLA NORMATIVA PNR R

È stata pubblicata sul portale Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la **terza Edizione della Raccolta Normativa PNRR**, aggiornata a maggio 2024.

La presente pubblicazione contiene una selezione delle principali fonti normative, europee e nazionali, con la finalità di fornire uno strumento operativo di pronta consultazione utile per l'inquadramento teorico e l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano.

La raccolta ricostruisce il quadro della governance e l'architettura complessiva del Piano e, per ragioni editoriali, non include la produzione normativa direttamente attuativa delle riforme ivi previste.

La raccolta è accompagnata:

- da una **appendice riportante l'elenco**, in ordine cronologico, e i link da cui è possibile scaricare le circolari adottate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato tra il 2021 e il 2024 e i principali atti europei, nonché
- da un **indice analitico ragionato**, con lo scopo di agevolare il lettore nella ricostruzione della disciplina applicabile attraverso la ricerca per parole-chiave.

LINK:

[Per accedere alla consultazione del documento, cliccare QUI.](#)

4) ESTATE 2024 - Il Ministero della Salute ha attivato il Codice Calore 2024

Riparte l'attività estiva del Piano Caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili.

Il programma di attività prevede:

- l'elaborazione giornaliera di un bollettino sulle ondate di calore città specifico
- l'invio al Centro di riferimento locale (CL) competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitari
- la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute per l'informazione generale alla popolazione.

I [bollettini sulle ondate di calore](#) sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del [Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute](#), coordinato dal Ministero.

Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, fino a metà settembre.

Nel bollettino sono indicati **4 livelli di rischio graduato**:

- livello 0 – nessun rischio
- livello 1 – rischio basso previsto per le successive 24-72 ore
- livello 2 – rischio elevato previsto per le successive 24-72 ore
- livello 3 – condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi per le successive 24-48 ore.

Il sistema operativo è dislocato in **27 città italiane** e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

Le città monitorate sono: **Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.**

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente ai bollettini sulle ondate di calore, cliccare QUI.](#)

5) ACQUISTO DELLA CASA - L'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

L'Agenzia delle Entrate, dopo l'aggiornamento di marzo 2024, ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento di giugno 2024 della guida per l'acquisto della casa.

In Italia l'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Con questa pubblicazione l'Agenzia delle entrate vuole **fornire un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa**, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, eccetera) e di affrontare con serenità un momento così importante.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Innanzitutto, viene descritto il trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale, poi quello applicabile in presenza dei benefici "prima casa".

Particolare attenzione è dedicata al sistema del "prezzo-valore". Non tutti forse sanno che, in base a questa regola:

- la tassazione dell'atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell'immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato,
- viene limitato il potere di accertamento di valore dell'Agenzia delle entrate,
- spetta per legge una riduzione degli onorari notarili.

Un capitolo della pubblicazione è dedicato alle **agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge n. 73/2021 in favore dei giovani acquirenti** (con età inferiore a 36 anni) che stipulano un atto di acquisto della "prima casa" tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 (o 31 dicembre 2024, se hanno sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023).

LINK:

[Per consultare il testo della Guida aggiornata a giugno 2024, cliccare QUI.](#)

6) ISA 2024 - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate

Con la **circolare n. 15 del 25 giugno 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle novità introdotte in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, in applicazione per il periodo di imposta 2023.

Il documento di prassi tiene conto delle modifiche previste dal D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (c.d. "Decreto Adempimenti") riguardanti, in particolare, la revisione degli ISA, la riduzione degli oneri compilativi sui modelli ISA, la pubblicazione del software e l'innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali ivi previsti.

Le Entrate, inoltre, forniscono importanti delucidazioni per l'applicazione degli ISA relativamente all'attività agrituristica.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 15/2024, cliccare QUI.](#)

7) BONUS GASOLIO COMMERCIALE - RIMBORSI SECONDO TRIMESTRE 2024 - DOMANDE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2024

L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, con l'**informativa n. 388521 del 24 giugno 2024**, ha comunicato che per **consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno del 2024**, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del credito previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/1995 può essere presentata **dal 1° al 31 luglio 2024**.

La misura del credito riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Il credito spetta per:

1. l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
2. l'attività di trasporto di persone svolta da:
 - enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario;
3. l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Informativa e del modello di dichiarazione e scaricare il software per la presentazione della domanda, cliccare QUI.](#)

8) ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) - Aggiornate le linee di indirizzo sulla presa in carico e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 27 giugno 2024, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto 24 giugno 2024, n. 104**, che approva le **Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio**, rilevanti ai soli fini dell'accesso all'Assegno di Inclusione.

Com'è noto, infatti, tra i potenziali beneficiari dell'Assegno di inclusione rientrano anche i nuclei con **componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione**.

Il documento aggiorna e integra le precedenti Linee di indirizzo, [approvate con D.M. 29 dicembre 2023, n. 160](#).

LINK:

[Per prendere visione del D.M. n. 160/2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

9) 5 PER MILLE 2023 - 520 milioni divisi tra gli enti e i Comuni

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 27 giugno 2024, rendono noto che sono disponibili sul sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro.

Tra i destinatari:

- Enti del Terzo Settore e Onlus,
- Enti della Ricerca sanitaria e scientifica,
- Associazioni sportive dilettantistiche,
- Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici,
- Enti gestori delle aree protette
- e quasi 8mila Comuni.

LIBK:

[Per accedere al comunicato stampa e consultare gli elenchi pubblicati, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 29 Giugno 2024)

1) D.P.C.M. 15 gennaio 2024: Organizzazione del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC). (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 4 giugno 2024:

Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 29 maggio 2024, n. 85: Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti. (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Legge 26 giugno 2024, n. 86: Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

6) Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87: Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero del turismo - Decreto 26 giugno 2024, n. 88: Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica». (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 17 giugno 2024: Registro imprese. Aggiornamento del decreto 18 ottobre 2013 (Fedra 7.02). (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Decreto-Legge 29 giugno 2024, n. 89: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 19 al 29 Giugno 2024)

1) Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di

aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

5) Direttiva (UE) 2024/1654 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 giugno 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)